

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 marzo 2013, presso la sede dell'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia

t r a

- l'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia - Sezione Costruttori Edili, rappresentata dai Signori Geom. Andrea Vecchio, Geom Giuseppe Alesina, Ing. Silvio Boltri, Arch. Francesco Sogno, con l'assistenza del Dott. Carlo Puliserti e del Dott. Gian Luigi Greppi,

e

- la FeNEAL-UIL del Vercellese e della Valsesia nella persona delle Sig.ra Chiara Maffè,
- la FILCA-CISL del Vercellese e della Valsesia nella persona del Sig. Carlo Rivellino,
- la FILLEA-CGIL del Vercellese e della Valsesia, nella persona del Sig. Alberto Soffiati,

si stipulano le seguenti intese per il rinnovo del vigente accordo integrativo territoriale di settore:

1. Indennità territoriale di settore e premio di produzione


L'indennità territoriale di settore corrisposta agli operai e il premio di produzione corrisposto agli impiegati, sono confermati nei seguenti importi congelati:

categorie	premio di produzione	indennità territoriale di settore
	euro mensili	euro orari
7	238,31	-
6	219,93	-
5	184,59	-
4	165,84	1,02
3	151,85	0,95
2	135,90	0,85
1	117,24	0,74
Operai di cui alla lettera b) della tabella allegato A al ccnl 20.5.2004	-	0,66
Operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A al ccnl 20.5.2004	-	0,59

2. Elemento economico territoriale

L'elemento economico territoriale, istituito con accordo del 23 luglio 1999 e incrementato con accordi 9 aprile 2003 e 27 gennaio 2006, si conferma congelato nei seguenti importi:

9



1

livello	importo orario	importo mensile
7	0,48	83,80
6	0,44	75,42
5	0,36	62,85
4	0,34	58,66
3	0,31	54,47
2	0,28	49,02
1	0,24	41,90
Operai di cui alla lettera b) della tabella allegato A al ccnl 20.5.2004	0,22	-
Operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A al ccnl 20.5.2004	0,19	-

3. Indennità sostitutiva di mensa e premio di presenza

Ferme restando per ogni altro aspetto le rispettive discipline, l'indennità sostitutiva di mensa e il premio di presenza istituiti con accordo 23.7.1999, e già incrementati con accordi 9.4.2003 e 27.11.2006, sono aumentati, a decorrere dall'1.3.2013, ai seguenti importi:

euro orari	0,44
euro giornalieri	3,52

4. Elemento Variabile Retributivo

È istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR) di cui agli artt. 12, 38 e 46 del ccnl del 19.4.2010. Tale EVR non avrà incidenza su alcun ulteriore istituto retributivo, compreso il TFR, e sarà corrisposto mensilmente dall'1.1.2013 al 31.12.2013.

Ai fini della quantificazione dell'EVR, si determineranno, sulla base dei criteri più oltre definiti, gli importi territoriali di pertinenza di ciascun livello di inquadramento. Da tali importi territoriali si ricaveranno poi, sulla base dei criteri parimenti sotto definiti, gli importi aziendali.

Gli importi territoriali verranno determinati in funzione dei seguenti 5 indicatori aventi eguale incidenza ponderale in termini percentuali:

1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia
2. totale dei salari annui denunciati alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia
3. totale delle ore denunciate alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia
4. valore aggiunto provinciale del settore delle costruzioni come rilevato dall'ISTAT
5. totale delle ore di integrazione denunciate alla Cassa Edile

Per ciascun indicatore si procederà al confronto di cui alla seguente tabella:

indicatori 1, 2, 3 e 5	indicatore 4
valore medio 1.10.2005/30.9.2008 con valore medio 1.10.2004/30.9.2007	valore medio 1.1.2006/31.12.2008 con valore medio 1.1.2005/31.12.2007

Gli indicatori di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 si considerano in miglioramento qualora si registri un aumento; quello di cui al numero 5 qualora si registri una diminuzione.

Le parti pattuiscono che l'importo massimo dell'EVR, ottenibile in caso di 5 indicatori positivi, corrisponde al 1,5% dei minimi in vigore alla data del 1.1.2010 pertanto per ciascun indicatore che, rispetto al triennio di raffronto, risulti stabile o in miglioramento, verranno riconosciuti, rispettivamente per gli operai e gli impiegati, gli importi territoriali orari o mensili di cui alla seguente tabella:

livelli	mensile	orario
7	4,256	0,025
6	3,830	0,022
5	3,192	0,018
4	2,979	0,017
3	2,766	0,016
2	2,490	0,014
1	2,128	0,012
disc. lettera b) art. 6	-	0,011
disc. lettera c) art. 6	-	0,010

Gli importi orari si intendono riferiti a ciascuna ora retribuita nel periodo di maturazione dell'EVR. Quelli mensili a ciascun mese retribuito nel periodo medesimo, con riproporzionamento in caso di frazioni di mese.

Gli importi da corrispondere aziendalmente si ricaveranno, sulla base dei criteri sotto esposti, dagli importi territoriali complessivi come sopra determinati.

A tal fine si procederà, per ciascuna impresa, a confrontare il numero di ore denunciate alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia (ovvero, per le imprese occupanti solo impiegati, il numero di ore lavorate risultanti dal LUL) e il volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni presentate dall'azienda.

Il predetto confronto si effettuerà secondo i criteri, le procedure e con le conseguenze previste e desumibili dalla contrattazione nazionale.

Qualora entrambi gli indicatori risultino stabili o in aumento, l'impresa corrisponderà per intero gli importi territoriali.


Qualora entrambi gli indicatori aziendali risultino in riduzione, l'impresa non erogherà alcun importo.

In caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali l'impresa segnalerà per iscritto tale circostanza alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, alla Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia e alle RSU ove costituite.

L'Unione Industriale informerà le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, che avranno facoltà di richiedere una verifica, da effettuarsi esclusivamente sulla base delle risultanze della Cassa Edile e della dichiarazione IVA presentata dall'impresa.

5. indennità di reperibilità

Dall'1.3.2013 l'importo dell'indennità di reperibilità istituita con accordo 9.4.2003 è elevato a euro 65 settimanali.



6. Trasferta

Le situazioni di cui alla lettera A) – primo e secondo comma dell'articolo 21 del CCNL vigente sono integralmente disciplinate sulla base della seguente tabella:

Distanza stradale del cantiere dal confine del comune di assunzione	Diaria in percentuale sugli elementi retributivi di cui all'articolo 24, punto 3 del CCNL	Trasporto a carico ditta
Da 0 a 2 Km	-	-
Oltre a 2 e fino a 8 Km	-	Si
Oltre 8 e fino a 30 Km	12 %	Si
Oltre 30 e fino a 60 Km	17 %	Si
Oltre 60 Km	22 %	Si

Le predette percentuali si applicheranno a decorrere dal 1.3.2013.

Nel caso in cui l'impresa, pur essendo a ciò tenuta, non provveda al trasporto, dovrà rimborsare a piè di lista il costo dello stesso.

Ove per il trasporto in questione il dipendente utilizzi la propria autovettura, anche, eventualmente, per ulteriori dipendenti, per rimborso a piè di lista deve intendersi il rimborso effettuato secondo la più aggiornata tabella ACI pubblicata al momento e in riferimento alla maggior percorrenza chilometrica annua contemplata dalla tabella stessa.

La diaria di cui sopra e il trasporto non sono comunque dovuti quando il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga a essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

7. Finanziamento integrativo *una tantum* RLST

Fermo restando l'importo annuo vigente erogato a FeNEAL, FILCA e FILLEA per il finanziamento dell'attività degli RLST di settore, a ciascuna delle Organizzazioni predette, per il solo periodo 1.10.2012 – 30.09.2013, sarà corrisposto, a carico della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, un ulteriore importo *una tantum* di Euro 3.000,00 (tremila/00) da accreditare entro il 31 dicembre 2013.

8. Decorrenza e durata

Il presente accordo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal 1 gennaio 2013, salve le diverse decorrenze specificamente previste per particolari clausole, e scadrà il 31 dicembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

UNIONE INDUSTRIALE
DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA
SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

FeNEAL - FILCA - FILLEA
VERCELLESE E VALSESIA